

INFORMAZIONI SULLA FAMIGLIA

DATI PADRE

Cognome _____ Nome _____

Nato a _____ (prov. _____) il _____

residente a _____ (prov. _____) Via _____ n. _____

domiciliato a _____ (prov. _____) Via _____ n. _____

tel. _____ cellulare _____

DATI MADRE

Cognome _____ Nome _____

Nata a _____ (prov. _____) il _____

residente a _____ (prov. _____) Via _____

domiciliata a _____ (prov. _____) Via _____

tel. _____ cellulare _____

la propria famiglia convivente è così composta, oltre che dall'alunno/a, da:

Cognome e Nome	Luogo e Data di nascita	Grado di parentela

*** Dati personali DELL'EVENTUALE GENITORE NON CONVIVENTE,**

padre madre,

con affido congiunto

si

no

sono:

(Cognome e nome) _____

nat a _____ (prov. _____) il _____

residente nel comune di _____ (prov. _____) in Via /Piazza _____

recapito telefonico _____

Data consegna modulo di iscrizione _____

Firma del genitore _____

Firma del genitore _____

* Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968-127/1997-131/1998), Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr.articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio2006, n.54)

Modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica

Alunno/a _____

Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all'Accordo, che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art.9.2), il presente modulo costituisce richiesta dell'autorità scolastica in ordine all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

- Scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica**
- Scelta di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica**

* **Firma dei genitori** _____

Il/La sottoscritto/a, in qualità di Genitore, o chi esercita la responsabilità genitoriale, per l'alunno/a, dichiara avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui gli artt.316 e 337 del Codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Art.9.2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929;

"La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.

Nel rispetto della libertà di coscienza e delle responsabilità educative dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.

All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione".

Le attività alternative saranno comunicate dalla scuola all'avvio dell'anno scolastico 2023/2024.

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305.

* **Firma/e di autocertificazione (Leggi 15/1968-127/1997-131/1998). Nel caso di genitori separati / divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr.articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54)**

CRITERI DI PRECEDENZA

1. Alunni con disabilità;
2. Alunno con fratelli che frequentano scuole appartenenti all'Istituto;
3. Genitore unico con affidamento del figlio, residente nel Comune di Castelfranco V.to;
4. Residente nel Comune di Castelfranco V.to, considerando l'età anagrafica (precedenza agli iscritti al 3°anno)
5. Residenti nel Comune di Castelfranco V.to con precedenza che consideri la distanza dell'abitazione dalla scuola
6. Alunni residenti al di fuori del Comune con genitori che lavorano nel territorio comunale;
7. Alunni residenti al di fuori dell'area comunale, seguendo il criterio di vicinanza;

Per tutti gli alunni (compresi gli anticipatari) viene applicata la seguente disposizione in caso di lista d' attesa:

- Ha la precedenza l'alunno con età maggiore e, a pari età, si considera:
 1. il mese di nascita,
 2. il principio della territorialità (residenza più vicina alla scuola).

La precedenza è comunemente sempre data agli alunni di età maggiore, a prescindere dal momento in cui è pervenuta l'iscrizione.

La compilazione del presente modulo di domanda di iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Si chiede la gentile collaborazione dei Genitori nel voler fornire a questa amministrazione i recapiti a cui la scuola potrà rivolgersi in caso di necessità per i propri figli:

E-MAIL MADRE _____

E-MAIL PADRE _____

TELEFONO FISSO _____

CELLULARE MADRE _____

CELLULARE PADRE _____

ALTRI: _____

(indicare il grado di parentela)

(indicare il grado di parentela)

(indicare il grado di parentela)

N.B. Allegare alla domanda:

1) **fotocopia del codice fiscale dell'alunno;**

Si fa presente che l'eventuale cambio di residenza e/o numero telefonico deve essere tempestivamente comunicato in segreteria.

EVENTUALI COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA FAMIGLIA

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE

Nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.

Art. 316 co. 1

Responsabilità genitoriale.

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

Art. 337- ter co. 3 Provvedimenti riguardo ai figli

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Art. 337-quater co. 3

Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.

OBBLIGHI VACCINALI

Si segnala che, ai sensi del Decreto Legge n. 73 del 7 giugno 2017 e relative mm.ii. della Legge n.119 del 31 luglio 2017, l'Amministrazione Scolastica si riserva di chiedere ai genitori la presentazione di idonea documentazione per i minori indicati dall'Anagrafe Vaccinale come non in regola con gli obblighi vaccinali, per le scuole dell'infanzia la presentazione della documentazione di cui all'art. 3, comma 1, del predetto D.L. costituisce requisito di accesso alla scuola stessa.